

## CV233 – SIXT RENT A CAR–SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

*Allegato al provvedimento n. 30178*

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 24 maggio 2022 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del Consumo.

In data 2 luglio 2021, è stato avviato il procedimento *CV233 - SIXT RENT A CAR - SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE* nei confronti della società SIXT Rent A Car S.r.l. (di seguito “SIXT”, “Parte” o “professionista”).

[OMISSIS]

La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nelle “*Condizioni Generali di Noleggio*” (di seguito CGN) predisposte da SIXT per l’attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito del professionista [www.sixt.it](http://www.sixt.it).

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il professionista e i consumatori, la clausola contenuta nella lettera J.4 delle CGN, di seguito trascritta:

### **“J. : Responsabilità civile del noleggiante**

[...]

*4. Il noleggiante risponde illimitatamente per ogni violazione contraria alle norme sulla circolazione e all'ordine pubblico e ad ogni altra disposizione di legge, oltre che per tutte le molestie alla proprietà causate dal medesimo o da terzi a cui il noleggiante abbia affidato il veicolo. Il noleggiante esonera Sixt dal pagamento di ogni ammenda e/o contravvenzione, onere o altro costo pretesi dalle autorità e/o da altri soggetti in relazione a tali violazioni. A parziale indennizzo dell'onere amministrativo e dei costi di gestione derivati in capo a Sixt in relazione alle richieste trasmesse dalle autorità o da terzi per l'accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio, la medesima esigerà dal noleggiante, per ciascuna di queste richieste, un onere forfettario di 31,97 EUR più IVA a meno che il noleggiante dimostri che Sixt abbia sostenuto spese e/o subito danni inferiori, fermo restando il diritto di Sixt al risarcimento dei danni ulteriori.*

[...]”.

[OMISSIS]

Di seguito si procede alla valutazione dei profili di vessatorietà riscontrati in relazione alla clausola contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, la clausola descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell’interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell’intero contratto per adesione in cui è inserita (art. 34 del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a “*imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo*” (art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo).

[OMISSIS]

In considerazione della natura dell'attività svolta dal professionista per la gestione di una pratica connessa alla notifica di una violazione di norme di legge o di altre pretese di terzi in relazione alla circolazione dei veicoli in locazione, la previsione di un importo di € 31,97 più IVA a carico del cliente consumatore, che si aggiunge al pagamento del costo del noleggio e anche di ogni ammenda/contravvenzione/onere, risulta dunque ingiustificata e manifestamente eccessiva nell'ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che SIXT è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, normalmente più richiesti sul mercato, considerato peraltro che il professionista si qualifica come operatore "low cost") e (iii) all'entità stessa degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, di mancato pagamento di parcheggi o pedaggi per brevi tratte autostradali, etc., l'importo della prevista penale può persino superare l'ammontare della sanzione o del pagamento).

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

#### DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di una penale di importo pari ad euro € 31,97 + IVA a carico del cliente consumatore "*a parziale indennizzo dell'onere amministrativo e dei costi di gestione derivati in capo a Sixt in relazione alle richieste trasmesse dalle autorità o da terzi per l'accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio*" integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[OMISSIS]